

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

20A02976

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 2020.

Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, con cittadini italiani o cittadini stranieri che sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di tale data, come risulta dalla dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;

Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, presenti nel territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene allontanati dalla medesima data, che hanno prestato attività lavorativa nei settori indicati dal comma 3 del medesimo articolo, antecedentemente al 31 ottobre 2019, di chiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;

Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità di svolgimento del procedimento e del pagamento del contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione;



Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», ed in particolare l'art. 30-*bis* che disciplina la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione.

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Sportello unico).

2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:

a) essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in Italia precedentemente all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o essere in possesso di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici;

b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

3. Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull'applicativo disponibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>.

4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell'utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.

Art. 2.

Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e dell'Unione europea

1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica all'INPS.

2. Le istanze, con i contenuti previsti all'art. 6 del presente decreto, sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet www.inps.it.

Art. 3.

Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo

1. I cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:

a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;

b) risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;

c) aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;

d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta.

3. Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, sulla base della Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 39, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato.

4. L'onere a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

Art. 4.

Settori di attività

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. Le specifiche attività che rientrano nei settori di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Art. 5.

Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1

1. L'istanza di cui all'art. 1 contiene, a pena di inammissibilità:

a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

b) dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici,

dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68,

attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;

d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

e) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9;

f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) durata del contratto di lavoro;

h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1;

i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.

2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera c) sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Art. 6.

Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2

L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilità:

a) il settore di attività di cui all'art. 4 del presente decreto;

b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;

c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;

d) attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'art. 9 del presente decreto;

e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;

f) durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

g) retribuzione convenuta;

h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;

i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall'art. 103, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione della relativa data di pagamento;

j) dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell'istanza.

k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 103 comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.

Art. 7.

Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3

1. L'istanza di cui all'art. 3 contiene, a pena di inammissibilità:

a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;

c) l'indicazione del codice fiscale;

d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;

e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;

f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3;

g) una marca da bollo di euro 16,00.



2. Lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di:

a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;

b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:

contratto di lavoro;

cedolino di paga;

estratto conto previdenziale;

modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;

certificazione unica;

stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;

fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;

quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;

bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;

attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;

comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;

prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;

documento di iscrizione al registro di gente di mare;

convenzione di arruolamento;

comunicazione Unimare;

iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;

foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;

foglio di paga (per il settore della pesca);

qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).

Art. 8.

Pagamento dei contributi forfettari per la procedura

1. L'istanza di cui agli articoli 1 e 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore.

2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, è, inoltre, previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'istanza di cui all'art. 3 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i costi di cui all'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato.

4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

5. In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari.

6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS.

Art. 9.

Requisiti reddituali del datore di lavoro

1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.



2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

3. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato.

4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.

Per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Art. 10.

Modalità di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1

1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020.

2. Verificata l'ammissibilità dell'istanza di cui all'art. 1, lo Sportello unico:

a) acquisisce dalla Questura il parere circa l'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al comma 10 del medesimo articolo;

b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformità del rapporto di lavoro alle categorie di cui all'allegato 1, la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.

3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.

4. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all'invio della comunicazione obbligatoria di assunzione di cui all'art. 13.

Art. 11.

Modalità di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2

1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all'art. 9 del presente decreto, INPS e Ispettorato nazionale del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.

2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo delle verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati dall'emersione, secondo le indicazioni che l'INPS fornirà con apposita circolare.

Art. 12.

Modalità di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3

1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio 2020, viene inoltrata al Questore esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, che provvede a trasmetterla alla competente Questura.



2. All'atto della presentazione della richiesta, l'operatore dell'Ufficio Sportello provvede a:

a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7;

c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la completa compilazione dei campi sulla busta;

d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e della marca da bollo;

e) consegnare al richiedente l'attestazione di presentazione dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza; la suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata). Il rilascio di tale attestazione è utile ai fini di quanto previsto dall'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Lo straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4.

4. Nel portale dedicato sarà registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all'istanza presentata al fine di consentire allo straniero di verificare lo stato della propria pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di ricerca il Codice assicurata ed il Codice utente.

5. La Questura verifica l'ammissibilità dell'istanza e accerta l'insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all'accoglimento della stessa.

6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b) dell'art. 7 è verificata dal competente Ispettorato nazionale del lavoro attraverso procedure tecnico-organizzative di collaborazione amministrativa tese alla semplificazione ed alla velocizzazione dell'attività endoprocedimentale anche attraverso la cooperazione applicativa tra le banche dati attestate presso il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, le Questure consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso le competenti articolazioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno, restano ferme le disposizioni relative agli oneri economici a carico del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

9. All'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4. Le modalità con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 13.

Comunicazione obbligatoria di assunzione

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il Ministro dell'interno

LAMORGESE

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

GUALTIERI

Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

CATALFO

Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

BELLANOVA

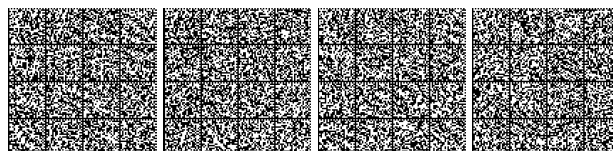
*Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020
Interno, foglio n. 1499*



**ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE
ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 4**

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive;

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.11.10	Coltivazione di cereali (escluso il riso)
01.11.20	Coltivazione di semi oleosi
01.11.30	Coltivazione di legumi da granella
01.11.40	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
01.12.00	Coltivazione di riso
01.13.10	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.20	Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
01.13.30	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.13.40	Coltivazione di patate
01.14.00	Coltivazione di canna da zucchero
01.15.00	Coltivazione di tabacco
01.16.00	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
01.19.10	Coltivazione di fiori in piena aria
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
01.19.90	Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
01.21.00	Coltivazione di uva
01.22.00	Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
01.23.00	Coltivazione di agrumi
01.24.00	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25.00	Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
01.26.00	Coltivazione di frutti oleosi
01.27.00	Coltivazione di piante per la produzione di bevande
01.28.00	Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
01.29.00	Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
01.30.00	Riproduzione delle piante
01.41.00	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
01.42.00	Allevamento di bovini e bufalini da carne
01.43.00	Allevamento di cavalli e altri equini
01.44.00	Allevamento di cammelli e camelidi
01.45.00	Allevamento di ovini e caprini
01.46.00	Allevamento di suini
01.47.00	Allevamento di pollame
01.49.10	Allevamento di conigli
01.49.20	Allevamento di animali da pelliccia
01.49.30	Apicoltura
01.49.40	Bachicoltura
01.49.90	Allevamento di altri animali nca
01.50.00	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.61.00	Attività di supporto alla produzione vegetale
01.62.01	Attività dei maniscalchi
01.62.09	Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta



01.64.01	Pulitura e cernita di semi e granaglie
01.64.09	Altre lavorazioni delle sementi per la semina
01.70.00	Caccia, cattura di animali e servizi connessi
02	SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
02.10.00	Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00	Utilizzo di aree forestali
02.30.00	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
02.40.00	Servizi di supporto per la silvicoltura
03	PESCA E ACQUACOLTURA
03.11.00	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
03.12.00	Pesca in acque dolci e servizi connessi
03.21.00	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
03.22.00	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto

E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
38	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse



I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55	ALLOGGIO
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

N	NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
81	ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
97	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
97.00.00	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

20A03026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2020.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione del 17 giugno 2019 che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e

le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

